



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici CASTELLONE e PIRRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di diritto all’oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

ONOREVOLI SENATORI. – Il 51 per cento delle donne e il 39 per cento degli uomini europei che hanno avuto un tumore guariscono e, in meno di dieci anni dalla diagnosi, la gran parte delle persone guarite tornano ad avere un'attesa di vita simile a chi non si è ammalato. Dopo cinque anni dalla diagnosi possono ritenersi « guarite » le persone a cui era stato diagnosticato un tumore del testicolo o della tiroide; dopo meno di dieci anni le persone con tumori dello stomaco, del colon-retto, dell'endometrio e il melanoma.

Nell'ambito delle manifestazioni indette per celebrare la XVII Giornata nazionale del malato oncologico, è stato presentato il 14° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici che ha evidenziato i dati citati ed ha sottolineato che tali soggetti, pur risultando guariti, subiscono discriminazioni sul piano economico-sociale, in particolar modo per ciò che concerne l'accesso ai servizi bancari e assicurativi.

Si tratta di persone discriminate nell'accesso ai servizi finanziari perché hanno, ad esempio, difficoltà a sottoscrivere o mantenere sia una copertura assicurativa per le malattie, sia una polizza vita per il caso morte, spesso richiesta come garanzia per aprire un mutuo. Questa la *ratio* sottesa all'articolo 1 del presente provvedimento.

In ambito europeo, una risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/ 2267(INI)) nell'enunciazione dei campi di azione, al paragrafo 125, ritiene che le compagnie di assicurazione e le ban-

che non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro; chiede che la legislazione nazionale garantisca che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati rispetto ad altri consumatori; prende atto dell'intenzione della Commissione di collaborare con le imprese per elaborare un codice di condotta che assicuri che i progressi compiuti in relazione ai trattamenti oncologici e la loro maggiore efficacia siano rispecchiati nelle pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari; sostiene, nel contempo, la promozione dei progressi compiuti in Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove i sopravvissuti al cancro godono del « diritto all'oblio »; chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei diciotto anni di età.

Il presente provvedimento è volto a promuovere il riconoscimento del cosiddetto « diritto all'oblio » per i guariti da neoplasia, al fine di garantire la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche.

In virtù dell'articolo 2, sempre per le medesime finalità che muovono l'articolo 1, si interviene sulla legge relativa alle adozioni, garantendo la possibilità ai soggetti che, una volta usciti dal travagliato periodo di malattia, possano intraprendere il percorso di affidamento preadottivo al pari di tutti gli altri soggetti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione o rinnovo di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.

2. In deroga agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, trascorso il periodo di cui al comma 1, in sede di stipulazione o di rinnovo dei contratti di cui al comma 1, il consumatore non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia oncologica.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 sono nulle le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le

indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;

b) all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».